CAMERA DEI DEPUTATI N. 2546

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACALUSO, MACERATINI, VALENSISE, TREMAGLIA, TASSI, MAZZONE, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, LO PORTO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, PARLATO, TATARELLA

Presentata il 13 febbraio 1985

Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la previdenza forense

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È opinione diffusa che l'unico pregio della legge di riforma del sistema previdenziale degli avvocati e dei procuratori italiani consiste nel fatto che essa sia stata emanata, consentendo di pervenire ad una nuova normativa in materia.

Invero, fin dalle sue primissime applicazioni ci si è resi conto che, basandosi sui criteri introdotti dal legislatore per regolare il trattamento pensionistico, si giunge a risultati pesantemente negativi, ed in taluni casi addirittura abnormi, in sede di quantificazione degli importi da assegnare in rapporto alla fascia dei redditi meno elevati (esempio: pensione di vecchiaia pari a lire 178.800 mensili; pensione di invalidità pari a lire 74.000 !).

Onde ovviare a tali inconvenienti, fu varata la legge di interpretazione autentica 2 maggio 1983, n. 175, la quale stabiliva che « la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione ».

I miglioramenti tanto auspicati non si sono però avuti, sia perché rimane come parametro di riferimento il contributo soggettivo nel penultimo dei due anni che precedono quello di maturazione del relativo diritto, sia perché a questa seconda norma la Cassa, andando contro un classico principio, congenito alla natura particolarissima di ogni legge di interpretazione autentica, non ha ritenuto di riconoscere efficacia retroattiva. Ora se si considera che il contributo soggettivo è destinato ad aumentare di anno in anno,

non è chi non veda come già in partenza si pongano le premesse di una lenta erosione della pensione, erosione alla quale concorrono le riduzioni, che incidono, per il 25 per cento, su quella di vecchiaia, e per il 30 per cento sulle pensioni di invalidità, nonché l'applicazione delle aliquote IRPEF. È questa la ragione, per la quale si propone, da un lato, che l'anno di riferimento sia quello in cui matura il diritto a pensione, e dall'altro che il contributo soggettivo dovuto dall'iscritto, pensionato per vecchiaia o per invalidità, sia ridotto del 30 per cento.

Si propone, inoltre, che l'importo minimo mensile non sia inferiore, comunque, al doppio della pensione sociale, e che le pensioni di invalidità, di inabilità e reversibilità, per un elementare senso di equità, siano esenti da imposte.

È sembrato opportuno, ancora proporre, che, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia, non ci sia bisogno di domanda, e che essa sia erogata al compimento del sessantacinquesimo anno di età, previo accertamento *ex officio*, anteriormente a tale data, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. La norma andrebbe poi completata (vedi articolo 9 dello schema allegato), sempre per evidenti ragioni di equità, con il riconoscimento specifico del diritto a pensione a favore di quanti completino i venticinque anni (e non più trenta) di iscrizione oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il che discende dalla considerazione che tutti gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo soggettivo annuale. Per la stessa ragione appare, *ictu oculi*, inammissibile che non debba essere considerato valido, ai fini del richiesto periodo di iscrizione, l'anno in cui non si sia raggiunto il minimo di reddito fissato dalla Cassa, anche perché di tale limitazione, macroscopicamente ingiusta, e sostanzialmente quanto infondatamente punitiva, non c'è traccia alcuna nella legge, laddove agli organi della Cassa medesima non compete certamente potere alcuno di stabilire discriminazioni, a fronte del versamento, appunto, del detto contributo obbligatorio. Un correttivo, per quanto pallido, potrebbe essere rappresentato da una disposizione che esonerasse l'iscritto... « a scartamento ridotto » dal ricordato versamento, e gli conferisse il diritto di chiedere rimborso per il contributo pagato nell'anno, in cui non fosse riuscito a raggiungere la sufficienza...

Riconoscendo senz'altro il fine mutualistico e solidaristico della struttura previdenziale, dobbiamo però subito affermare che, in essa, non può non campeggiare l'apporto finanziario, tutt'altro che insignificante da parte dei singoli iscritti, i quali hanno incontestabile diritto di percepire, a conclusione di una stressante attività professionale, che coincide con l'intero arco della vita attiva, o comunque avendone maturato il maggior periodo, i frutti del loro denaro. Rimanendo le cose come attualmente stanno, si continuerebbe, invece, ad attingere fatalmente il risultato aberrante di un processo che è il totale capovolgimento del principio della mutualità, poiché è di tutta evidenza che quando viene versato dai colleghi meno o per nulla blasonati, perché a reddito modesto finisca con l'andare a tutto vantaggio del trattamento pensionistico dei più agiati ! Come se il realizzare minori guadagni costituisse qualcosa di simile ad un illecito disciplinare.

Altra norma ingiustamente limitativa, e di cui si propone la soppressione è quella, per cui (attuale articolo 4, comma 2) si pone ai pensionati per anzianità il divieto di esercitare attività professionali di altro genere: essi, ed è giustissimo, devono cancellarsi dagli albi professionali, ma è sommamente ingiusto, e perciò incostituzionale, privarli del diritto ad un lavoro più accessibile per cui sia prevista l'iscrizione ad altri albi, tollerando soltanto forme di attività di serie inferiori ! È del resto, tutta da dimostrare (ed allo stato è dimostrabile esattamente il contrario) la tesi che si possa riuscire a non morire di fame, dovendo contare soltanto su una pensione, ripetiamo, pressoché irrisoria. È urgente, l'emanazione di una norma che riconosca all'iscritto che si cancelli dagli albi, il diritto di chiedere il rimobr-

so in buona percentuale dei contributi da lui versati, trattandosi indubbiamente di risparmio, sia pure coattivo, e che non si può tollerare che vada in fumo.

Quanto al tetto dei redditi extra-professionali previsto per usufruire della maggiorazione di cui all'articolo 4, terzo comma, è sembrato opportuno proporne l'elevazione a 24 milioni annui, al netto degli oneri deducibili. Ma va anche detto che la stessa *ratio essendi* della norma in parola desta non poche perplessità di fondo. Infatti, potrebbe darsi il caso – tutt'altro che immaginario – che l'iscritto non possieda redditi extra-professionali, o li possieda in misura molto modesta (e niente esclude, sia detto per inciso, che li possieda il coniuge, o che siano coperti da segreto bancario, non sussistendo fino ad oggi l'obbligo di esporli nella dichiarazione IRPEF), ed invece realizzi con la professione redditi vertiginosi, laddove chi possieda redditi extra-professionali superiori al netto consentito ne realizzi di assai limitati con la professione: ebbene, il primo può beneficiare di quella pensione, che viene negata al secondo pur essendo ugualmente invalido. Tale patente, quanto inammissibile, disparità di trattamento può disimpegnare egregiamente il ruolo di una perfetta miscela detonante, atta a polverizzare l'articolo 3 della nostra Costituzione.

L'articolo 1 della proposta di legge mira a sensibilizzare gli organi della Cassa ad una sollecita liquidazione delle pensioni, perché finora i tempi impiegati per effettuarla sono stati troppo lunghi, cosa veramente esiziale, data la natura prevalentemente alimentare dei relativi assegni.

L'articolo 7 della proposta medesima – da porsi in stretta correlazione con il precedente articolo 5 – ribadisce la natura intrinsecamente ed indiscutibilmente retroattiva della emenanda modifica, soprattutto in considerazione del fatto che la legge n. 576/80 è ostensibilmente affetta da insanabile vizio di illegittimità costituzionale, nella parte in cui non dice – come invece si propone con il citato articolo 5 modificativo – che in nessun caso il nuovo trattamento pensionistico può essere inferiore al livello raggiunto ai sensi della normativa previgente: l'articolo 3 della Costituzione, sopra ricordato, proclama quel principio di uguaglianza, che non è possibile abbandonare all'usura del tempo, né alla sua inclemenza. Si affidano le superiori considerazioni alla urgente valutazione dei colleghi con convinta fiducia di giusta e riparatrice approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione degli importi di qualsiasi tipo di pensione deve essere effettuata dalla Cassa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla maturazione del diritto relativo. In caso di ritardo, spettano al pensionato gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, calcolato sulla somma dovuta, maggiorata nella misura del 10 per cento per la svalutazione monetaria. Le pensioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma sono corrisposte a domanda degli aventi diritto ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La pensione di vecchiaia è dovuta dalla Cassa a decorrere dal giorno in cui l'iscritto ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età e a condizione che sia in regola con i contributi relativi a venticinque anni d'iscrizione alla Cassa medesima, qualunque sia stato il volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e sempre che l'iscritto non abbia chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2,50 per cento della media dei redditi più elevati, dichiarati per lavoro professionale autonomo dall'iscritto, ai fini dell'IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

Il terzo comma dello stesso articolo 2, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere, in ogni caso, inferiore a sei volte il contributo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del relativo diritto. La misura della pensione non può essere mai inferiore al doppio della pensione sociale ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e procuratore ».

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui, al netto dei coefficienti di svalutazione monetaria e degli oneri deducibili. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a sei volte il contributo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del relativo diritto a pensione.

La misura della pensione non può essere mai inferiore al doppio della pensione sociale.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione ».

ART. 5.

La misura minima delle pensioni previste dall'articolo 1 non può, comunque, essere inferiore a quella corrisposta in applicazione della normativa previgente. Gli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, e quelli cui viene corrisposta la pensione di invalidità, hanno diritto ad una riduzione del contributo minimo soggettivo annuo pari al 30 per cento.

ART. 6.

All'iscritto che completi i 25 anni di iscrizione oltre il sessantacinquesimo anno di età, la pensione è dovuta dal giorno del compimento di detto periodo. Qualora l'iscritto cessi l'attività professionale forense ha diritto al rimborso del 60 per cento dell'importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi di legge e della svalutazione monetaria, in rapporto agli anni di effettiva contribuzione.

ART. 7.

La presente legge si applica retroattivamente a tutti i tipi di pensione determinati ed erogati dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 576, con effetto immediato dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.